

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2026, n. 084/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 11 a 17, della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2017, n. 250/Pres.

- Art. 1 Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 250/2017
- Art. 2 Inserimento dell'articolo 5 bis nel decreto del Presidente della Regione 250/2017
- Art. 3 Modifica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 250/2017
- Art. 4 Disposizioni transitorie
- Art. 5 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 250/2017)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 250/2017 dopo le parole: << della domanda di contributo >> sono aggiunte le seguenti: << e comunque nel rispetto delle soglie di importo o intensità previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile >>.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 5 bis nel decreto del Presidente della Regione 250/2017)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 250/2017 è inserito il seguente:

<< Art. 5 bis

(Disciplina in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi sono concessi in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ove applicabile.

2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a livello di "impresa unica" non supera il massimale di 300.000 euro nell'arco di tre anni.

3. Il richiedente, ai fini della concessione in "de minimis", presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis".

4. Qualora l'importo del contributo da concedere in "de minimis" determinato ai sensi del presente articolo superi il massimale disponibile a titolo di aiuto "de minimis" al momento della concessione, l'importo del contributo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del richiedente entro trenta giorni dalla comunicazione. La mancata accettazione comporta il rigetto della domanda di contributo.>>.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 250/2017)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 250/2017 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << il titolo di disponibilità del bene oggetto dell'intervento è coerente con la durata dell'ammortamento del bene; >>.

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.